



06126-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
conservare la generalità e
gli altri dati personali
a nome e per conto del
d.leg. 90/99 - articolo
15 - articolo 17
1) a richiesta di parte
2) imposto dalle legge

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS	- Presidente -	Sent. n. sez. 1649/2018
ANDREA TRONCI		UP - 09/10/2018
ANGELO COSTANZO	- Relatore -	R.G.N. 21924/2018
ORLANDO VILLONI		
MARIA SABINA VIGNA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocato (omissis) del foro di PALERMO quale sostituto processuale
dell'avvocato (omissis) del foro di PALERMO difensore di fiducia della parte
civile (omissis) deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato (omissis) del foro di PALERMO difensore di fiducia di (omissis)
(omissis) insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1539/2018, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo a (omissis) ex artt. 572 e 61 n. 2 cod. pen. per avere maltrattato la moglie ingiuriandola, minacciandola e percuotendola (capo A) e ex art. 582 e 585, in relazione all'art. 576 nn. 2 e 5 e 577 cod. proc pen., per averle procurato le lesioni descritte nel capo B.

2. Nel ricorso di (omissis) si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere assolto il ricorrente - quantomeno con la formula dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - dal reato di maltrattamenti descritto nel capo A e per non avere adeguatamente motivato, sia quanto all'elemento oggettivo della abitudine dei comportamenti sia quanto al correlato elemento soggettivo costituito dal dolo unitario, trascurando, in particolare: la brevità della durata della condotta (dall' (omissis) (omissis)) in proporzione a un matrimonio durato quattordici anni; il fatto che la persona offesa, pur dopo avere presentato querela e depositato una istanza di separazione omologata come consensuale, ha continuato a convivere con il marito; la mancanza di referti di lesioni e l'essere stati i fatti ricostruiti solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano attuati per un tempo prolungato, bastando, invece, la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando - data la natura abituale del reato - che durante lo stesso periodo la condotta dell'imputato sia stata, in alcune fasi, corretta (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253041; Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Rv. 189558).

Nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano

finalizzate: basta la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già attuata in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In particolare, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima: basta la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. In altri termini: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non implica l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (ex multis: Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915).

1.2. La Corte di appello ha ricostruito le condotte materiali dell'imputato adeguatamente valutando la "spontaneità, costanza, specificità e assenza di intrinseche contraddizioni" (pag. 4) nelle dichiarazioni della persona offesa, e i riscontri alle stesse offerti dalle foto che mostrano le escoriazioni e le ecchimosi che la persona offesa afferma procurategli da (omissis), dal referto medico del 29/10/2014 attestante le lesioni descritte nel capo B, dalle dichiarazioni del fratello della persona offesa (che ha affermato di averle prestato assistenza in occasione di una aggressione), da una parziale ammissione dell'imputato (che ha ammesso di avere minacciato di tagliarle la faccia brandendo un coltello), dal contenuto degli sms inviati da (omissis) alla moglie.

Tuttavia, la motivazione della sentenza risulta carente in relazione alla prova della abitudine delle condotte, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti e questione già oggetto delle deduzioni sviluppate nell'atto di appello contro la sentenza di primo grado.

Vale rimarcare che, per essere abituali, le condotte non devono essere sporadiche (Sez. 6, n. 8953 del 21/06/1984, Rv. 166250; Sez. 6, n. 1084 del 08/10/1970, Rv. 115947).

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si ricava che, nell'arco di tempo che va dal dicembre 2013 all'ottobre 2014, tre sono stati gli episodi - temporalmente fra loro non particolarmente distanti ma neanche propriamente contigui - integranti la condotta materiale ascritta a (omissis) e da lui rivolta contro la moglie: le minacce rivolte alla moglie l' (omissis) ; le percosse del (omissis) ; le ingiurie e le percosse del (omissis) .

Al riguardo, la Corte di appello - limitandosi a ripetere gli analoghi apodittici assunti contenuti nella sentenza di primo grado - ha considerato che le violenze

e le minacce attuate da ^(omissis) nei confronti della moglie "per la loro reiterazione per un consistente arco di tempo, contribuiscono a caratterizzare la condotta tenuta dall'imputato come abituale" e, allo stesso modo, quanto all'elemento soggettivo del reato, ha osservato che la piena coscienza e volontà dell'azione "risulta evidente, a tenore della connotazione della condotta dell'imputato come emergente dal racconto della vittima" (p. 5).

Manca, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata una argomentazione che raccordi puntualmente - alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati *sub* 2) - le singole condotte, individuando esplicitamente un atteggiamento volitivo che non si risolva in manifestazioni, seppur ripetute, di contingente aggressività, ma comprovi il consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa (Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915). Potrebbe rilevare - in questa prospettiva - anche una meno generica collocazione temporale delle minacce di morte e dei messaggi contenenti frasi volgari la cui esistenza la sentenza trae dalle dichiarazioni accusatorie della persona indicandole semplicemente come avvenute "nel corso del tempo" (p. 4).

Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, per lo svolgimento del quale conducente risulta - se gli elementi di valutazione acquisiti lo consentono - una analisi delle cause che di caso in caso produssero le condotte nel periodo temporale oggetto dell'imputazione e che va condotta *a parte subiecti*, con riferimento all'atteggiamento volitivo dell'agente, e, *a parte obiecti*, con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato.


P.Q.M.

Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo

Così deciso il 9/10/2018

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Anna Petruzzellis

